

VERBALE DI ACCORDO

Addì 29 luglio 2014, presso la sede di Unindustria – Confindustria Roma

Tra

la società Wind telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria-Confindustria Roma,

e

la SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

premesso che:

la Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. opera in un mercato caratterizzato da elevati livelli di competizione, che impongono la ricerca di un miglioramento continuo della qualità e della produttività complessiva del servizio offerto; il settore delle TLC è caratterizzato da un'elevata competizione tra operatori e dalla necessità di un elevato livello di investimenti, soprattutto sul piano tecnologico, per poter rispondere alle esigenze dei clienti;

la situazione complessiva dell'economia italiana, caratterizzata da una fase di riduzione generalizzata dei consumi, si somma ad una situazione specifica del settore TLC, connotata dall'assenza strutturale di crescita per effetto dell'elevato livello di saturazione del mercato;

- negli ultimi anni si sono verificate modifiche del quadro regolatorio che hanno ridotto in maniera sensibile i ricavi complessivi degli operatori TLC;

il 10 ottobre del 2012 le parti hanno sottoscritto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un corpo inscindibile di Accordi sindacali in virtù dei quali le parti hanno individuato soluzioni che hanno consentito di garantire il complessivo assetto industriale, in quanto unico modello in grado di consolidare elevati livelli di efficienza e di qualità, di soddisfazione della clientela e di coinvolgimento del personale, tutte condizioni imprescindibili per assicurare il posizionamento aziendale sul mercato;

nel quadro complessivo dei suddetti obiettivi, continuerà a registrarsi anche un contributo in termini economici da parte del personale dirigente;

- nell'ambito dei predetti Accordi sottoscritti il 10 ottobre del 2012 l'Azienda si era impegnata, nell'ambito della propria strategia di riduzione dei costi, a procedere all'internalizzazione di attività in linea con il proprio assetto organizzativo;

- in coerenza con quanto sopra e nell'ambito della propria strategia di riduzione dei costi esterni l'Azienda dichiara di aver dato luogo ad una riduzione del numero dei consulenti presenti presso le proprie sedi aziendali da n. 1408 del 2012 a 682 nel 2014, con un'ulteriore riduzione prevista nel 2015 che si attesterà tendenzialmente a n. 520;
- la grave e persistente crisi economica del mercato delle TLC ha avuto pesanti ripercussioni sulla redditività aziendale dell'anno 2013, e comporterà riflessi negativi anche sull'anno 2014 con conseguente riduzione dei ricavi complessivi; alla luce di quanto sopra, si rendono necessarie ulteriori azioni a sostegno ed integrazione delle misure contenute negli Accordi sopracitati, che consentano il raggiungimento degli obiettivi aziendali al fine di aumentare la penetrazione sul mercato TLC e consentire crescita e sviluppo per l'Azienda;
- coerentemente con quanto sopra illustrato, l'Azienda ha impostato un piano industriale finalizzato a mantenere alto il proprio presidio commerciale sul territorio nazionale, adeguare la propria offerta e rafforzare le proprie attività presso i clienti di riferimento, ottimizzare le sinergie interne e mantenere una costante e sempre più presente relazione con il cliente stesso;
- nel mese di luglio 2014, nel corso di diversi incontri, l'Azienda ha illustrato il proprio Piano Industriale alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali e al Coordinamento Nazionale delle RSU; nell'ambito dei quali l'Azienda ha confermato, inoltre, nonostante l'impatto della situazione macroeconomica sulla redditività aziendale, la volontà di proseguire negli investimenti e nelle azioni necessarie per rafforzare la propria posizione nel mercato TLC;
- negli incontri sopra richiamati l'Azienda ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di dover gestire un eccesso di capacità produttiva attraverso la condivisione di un piano di intervento utile a realizzare i necessari recuperi di efficienza, salvaguardando, altresì, i livelli occupazionali complessivi aziendali;
- le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all'Azienda di affrontare l'insieme del Piano Industriale evitando di ricorrere a soluzioni traumatiche, con la previsione che, per la durata del Piano, siano utilizzati solamente strumenti condivisi;
- le parti hanno condiviso di confermare quanto previsto dagli Accordi del 10 ottobre 2012 in ordine alla valenza strategica dei processi di *insourcing*, anche tenuto conto che le risorse umane costituiscono un elemento determinante ai fini della realizzazione della strategia d'impresa e del raggiungimento degli obiettivi operativi ed economici dell'Azienda;
- la realizzazione di un piano di internalizzazione finalizzato alla ricollocazione di tutti i lavoratori eccedenti richiede l'attivazione di percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale delle risorse la cui notevole complessità richiederà un adeguato arco temporale;
- per la gestione delle eccedenze durante il periodo di realizzazione dei percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione e alla riconversione professionale le parti hanno individuato quale ammortizzatore sociale più idoneo a realizzare gli obiettivi sopra indicati il Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- in pari data le parti hanno sottoscritto un Protocollo di Accordo che costituisce un corpo inscindibile con il presente Accordo;
- le parti confermano che è obiettivo comune valorizzare la funzione delle Relazioni Industriali quale strumento fondamentale per realizzare le condizioni di

Scavino
Muller
B
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Scavino
Muller
B
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Scavino
Muller
B
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo e, quindi, le possibilità di occupazione; pertanto le parti ritengono funzionale a tale obiettivo l'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo di Intesa del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 di cui confermano i contenuti;

- l'Azienda applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) e il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le parti concordano sulla gestione di n. 500 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
2. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per la struttura aziendale "Wind Digital" e i lavoratori operanti sul sito di Molfetta ed attualmente impiegati nelle attività di "Process and Credit Control Management" in ragione degli Accordi Istituzionali tra l'Azienda e la Regione Puglia. Il Contratto di Solidarietà verrà altresì applicato ai lavoratori per i quali sarà disposta la reintegrazione sul posto di lavoro a seguito di provvedimenti giudiziari.
3. Nei confronti del personale che alla data di attivazione del Contratto di Solidarietà si trovi nelle condizioni di seguito specificate, il regime di riduzione dell'orario di lavoro sarà applicato, dal momento del venir meno delle stesse, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione:
 - personale che risulti distaccato presso altre aziende, anche del Gruppo;
 - lavoratori in aspettativa.
4. Sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale di Wind Telecomunicazioni S.p.A, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.

L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 6.061 dipendenti, suddiviso per provincia e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Le parti confermano che il Contratto ha la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della legge 223 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009.

5. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di diciotto mesi, con decorrenza dal giorno 10 settembre 2014 e fino al 9 marzo 2016.

6. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, che, di norma, verranno collocate nelle giornate del venerdì o del lunedì ovvero in prossimità delle giornate di Riposo settimanale (RI) o di Libero Lavorativo (LL) per il personale cd. turnista, con distribuzione su base mensile secondo quanto di seguito indicato in base alle diverse unità organizzative. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza.

Strutture organizzative con riduzione dell'orario di lavoro pari al 10%. (Macroarea "Azienda")

- **Finance and Procurement:** tutta la direzione;
- **Human Resources:** tutta la Direzione;
- **Internal Auditing:** tutta la Direzione;
- **Public Relations:** tutta la Direzione;
- **Regulatory, Antitrust, Privacy & Wholesale Affairs:** tutta la Direzione;
- **Strategies, Business Analysis, Planning & Control:** tutta la Direzione;
- **Legal Affairs:** tutta la Direzione con l'esclusione dell'unità "Risk & Security Management" e delle attività operative dell'unità "Voice and IP Data Interception" di "Lawful data services (LDS) security";
- **Commercial Department:**
 - "Advertising"; "Planning and Reporting"; "Product Development and Cost Control", con l'esclusione delle attività di MNVO e di Product and Process Development;
 - in ambito "Consumer and SME Sales": "Partner Care and Training", "Sales Strategy and Management" e "Trade Marketing and National Distribution" con l'esclusione delle unità "Large Retail Sales" e "National Distribution"; l'unità di Channel Support di Outbound Sales;
 - le attività di assurance, sales support, technical provisioning process management di "Large Business Marketing and Sales";
 - le attività di "Customer Management" diverse da Customer Care Consultant, Credit Management Operator e relativi team leader (restando in questa macro area le attività di Operational Training and Quality Assurance).
- **Technology:**
 - "Planning and Reporting";
 - "Technology Architecture, Security and PMO" con l'esclusione delle attività di security operations e security services;
 - "Network Engineering";
 - tutte le attività di staff centrali e territoriali di "Network Operations";
 - "Information Technology" con l'esclusione di "IT Operations".
- Le attività di Segreteria relative a tutte le funzioni organizzative aziendali.

Tale riduzione dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 2 giornate di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto di Solidarietà.

Strutture organizzative con riduzione dell'orario di lavoro pari al 5% e al 10%
(Macroarea "Sales, Marketing and Customer Management")

- Commercial Department:

- "Consumer and SME CRM";
- "Consumer and SME Marketing";
- "Consumer and SME Sales" con l'esclusione delle funzioni di "Partner Care and Training", "Sales Strategy and Management" e "Trade Marketing and National Distribution" (ad eccezione delle unità "Large Retail Sales" e "National Distribution") e dell'unità di Channel Support di Outbound Sales;
- in ambito "Customer Management": le attività di Customer Care Consultant, Credit Management Operator e relativi team leader (ad eccezione delle attività di Operational Training and Quality Assurance);
- "Large Business Marketing and Sales" con l'esclusione delle attività di assurance, sales support, technical provisioning process management;
- le attività di MNVO e di Product and Process Development di "Product Development and Cost Control".

Le percentuali mensili di sospensione dal lavoro, tenuto conto delle inderogabili contingenze operative delle strutture di riferimento, per ciascun mese di intervento del Contratto di Solidarietà sono le seguenti:

- Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre riduzione mensile dell'orario di lavoro pari al 5%;
- Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre, riduzione mensile dell'orario di lavoro pari al 10%.

Tali articolazioni si esprimeranno attraverso il seguente calendario mensile di sospensione dal lavoro:

- Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre: la riduzione mensile dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 1 giornata di sospensione dal lavoro;
- Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre: la riduzione mensile dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 2 giornate di sospensione dal lavoro.

Strutture organizzative con riduzione dell'orario di lavoro pari al 5% (Macroarea "Gestione Tecnica del Servizio")

- **Technology:** l'unità "IT Operations" di "Information Technology"; "Network Operations" con l'esclusione di tutte le attività di staff centrali e territoriali; le attività di security operations e security services di "Technology Architecture, Security and PMO";
- **Legal Affairs:** l'unità "Risk & Security Management" e le attività operative dell'unità "Voice and IP Data Interception" di "Lawful data services (LDS) security".

Tale riduzione dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 1 giornata di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto di Solidarietà.

7. Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
8. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5. 10° comma, della legge 236/1993, di applicare una minore riduzione d'orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali. In tal caso, l'azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Le parti, altresì concordano che durante la vigenza del presente Accordo non saranno richieste, per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
9. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza bimestrale.
10. Le parti convengono che potranno essere utilizzate le giornate di riduzione per solidarietà per la effettiva partecipazione a corsi formativi (riconversione e riqualificazione professionale). Pertanto le giornate di collocazione in solidarietà potranno essere pianificate in modo tale da coincidere con le giornate di formazione.
11. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.

Handwritten signatures at the top of the page.

12. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (eccezion fatta per le Riduzioni dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il T.F.R. per cui valgono le disposizioni di cui all'art. 1 Legge n. 297/82 e comma 5 art. 1 Legge n. 863/84 e s.m.i.. e del Messaggio Inps n. 18092 del 2013.

13. Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza semestrale, a livello nazionale con le Segreterie Nazionali, Territoriali e il Coordinamento Nazionale delle RSU, firmatarie del presente Accordo sull'andamento applicativo della presente intesa.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e sulla base del mandato ricevuto dalle Assemblee dei lavoratori.

Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo di Intesa del 31 maggio 2013 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 di cui confermano i contenuti.

Donec RT
Letto, confermato e sottoscritto

per la Unindustria - Confindustria Roma

per la Wind Telecomunicazioni S.p.A.

per la SLC-CGIL

per la FISTel-CISL

per la UILCOM-UIL

Extensive handwritten signatures and notes in blue and black ink, covering the bottom half of the page. Includes names like 'Dante', 'M. P.', 'Lello', 'Piero', and 'Industria'.

Vertical handwritten notes on the right margin, including 'Cambi Volto', 'S. P.', and 'Rappresentanza'.

Handwritten signature 'Piero' at the bottom right corner.

Roma, 29 luglio 2014

Spett.li Organizzazioni Sindacali Nazionali


SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL

L'Azienda conferma che, ad integrazione di quanto previsto negli Accordi sottoscritti in data odierna, riconoscerà per le giornate di svolgimento effettivo di formazione in aula coincidenti con quelle di collocazione in Solidarietà un'indennità forfettaria pari a € 20,00 lordi per spese non documentabili.

Inoltre l'Azienda dichiara che le giornate di sospensione in Solidarietà non produrranno effetti ai fini della maturazione del Premio di Risultato.


Cordiali Saluti.

Per Wind Telecomunicazioni S.p.A.



Per ricezione

Per la Segreteria Nazionale SLC CGIL



Per la Segreteria Nazionale FISTEL CISL



Per la Segreteria Nazionale UILCOM UIL

